

chiunque, giunto ad una determinata età, non può più prestare servizio.

Ora perchè creare un'eccezione a proposito dei cancellieri, con un limite di età diverso?

I limiti di età sono stati messi nella nostra legge solamente per alcune categorie di impiegati civili, come i magistrati, i consiglieri di Stato, i consiglieri della Corte dei conti. Questi hanno l'inaffidabilità, per essi non vi può essere il collocamento a riposo di autorità, e perciò, come correttivo, vi è il limite di età. Invece per gli altri impiegati civili dovrebbe esservi una legge comune, senza eccezioni, quella sulle pensioni.

Ma poichè si è voluto fare una legge speciale per i cancellieri, e poichè la legge del 1908 fissa per essi il limite di età a 70 anni, perchè vi deve essere questa differenza fra i cancellieri ed i magistrati?

Perchè i magistrati che hanno funzioni intellettuali altissime, possono arrivare sino a 75 anni e non vi possono arrivare i cancellieri, o per lo meno i funzionari delle cancellerie delle Corti d'appello e di cassazione, quando i cancellieri compiono soltanto funzioni esecutive?

Tutti sappiamo che vi sono cancellieri operosi e intelligenti anche di tarda età. Se dunque vogliamo ammettere un limite di età per i cancellieri (per me sarebbe meglio farli regolare dalla legge comune) accettiamo almeno lo stesso limite che è fissato per i magistrati.

Credo che questa mia proposta dovrebbe essere accolta favorevolmente anche dal ministro del tesoro, perchè con essa l'onere delle pensioni diventa meno grave. Però siccome ho, come i colleghi, volontà che la legge passi subito e siccome credo che delle condizioni del personale è giudice e responsabile il ministro, così, dato che l'onorevole ministro non accetti la mia proposta, la quale mantiene integra la facoltà al ministro di collocare a riposo entro due anni coloro che non si trovano in condizioni fisiche o intellettuali di poter continuare il servizio, ma eleva il limite di età a 75 anni, dato, dico, che l'onorevole ministro non la accetti, io non insisterò su di essa.

**PRESIDENTE.** Intanto cominciamo a stabilire che non si tratta di una sostituzione ma di un'aggiunta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

**DI STEFANO.** Mi associo alle considerazioni espresse dall'onorevole Riccio e prego

la Camera di accogliere il suo emendamento, La legge precedente faceva già un'eccezione per i cancellieri. Ora l'onorevole Riccio vorrebbe equiparare il limite di età dei cancellieri, che è di 70 anni a quello dei magistrati, che è di 75.

Si potrebbe obiettare che non tutti i magistrati possono rimanere in servizio fino ai 75 anni; che possono rimanervi in servizio solamente quelli, che hanno raggiunto il grado di consigliere di Corte di cassazione o gradi superiori. Ebbene, perchè, almeno, non fare questa stessa eccezione per i cancellieri e dire, per esempio, che i funzionari, i quali abbiano raggiunto il grado di cancelliere di Corte d'appello o un grado superiore possano rimanere in ufficio fino ai 75 anni?

**PRESIDENTE.** Poteva scrivere la sua proposta e farla stampare.

**DI STEFANO.** Non sempre si è in tempo, onorevole Presidente. D'altra parte può un'idea espressa alla Camera da un collega suscitare un'altra idea in chi ascolta. Perciò c'è il ministro e la Commissione, che possono accettare l'emendamento.

Io propongo, pertanto, un emendamento subordinato a quello dell'onorevole Riccio; se l'onorevole ministro accetta l'emendamento dell'onorevole Riccio io mi terrò pago; ma se non l'accettasse, lo prego di accettare la mia subordinata, cioè, che questi funzionari possano rimanere in servizio fino a 75 anni, qualora abbiano raggiunto il grado di cancellieri di Corte od uno superiore, salva, sempre, la facoltà al ministro di selezionare quelli che, per infermità o per altre ragioni, non sono più adatti al servizio.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di parlare.

**ALESSIO GIOVANNI.** Io avevo domandato di parlare per osservare che il limite di età per i magistrati fino a settantacinque anni fu stabilito perchè questi lavorano soltanto col cervello; invece i cancellieri debbono eseguire un lavoro manuale e il limite di età per questi funzionari non va oltre i settanta anni, perchè oltre i settanta anni sono, tranne rarissime eccezioni, incapaci di lavorare.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro, accetta la proposta dell'onorevole Riccio?

**FINOCCHIARO-APRILE,** ministro di grazia e giustizia e dei culti. L'articolo 18 della legge 18 luglio 1907 sancisce che i funzionari che hanno compiuto i 70 anni di età sono collocati a riposo d'ufficio, salvo ogni diritto alla pensione ed indennità a termini di legge.